

Precisazioni

Si precisa che l'art. 2 del DL 06/07/12, n. 95 non dovrebbe annoverare tra i destinatari le università in quanto:

- a) le università non sono amministrazioni dello Stato, neppure nella declinazione "ad ordinamento autonomo";
- b) le università non sono enti pubblici non economici;
- c) le università statali - dopo la riforma introdotta dalla Legge 09/05/1989, n. 168 - hanno natura di "enti pubblici autonomi" (vedi Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 10/05/2006, n. 10700) con la conseguenza che il personale TA, i professori e i ricercatori universitari, sono da considerare non più dipendenti statali bensì dipendenti dell'Ente-Università.

Qualora il legislatore avesse voluto annoverare tra i destinatari immediati dell'art. 2 anche gli atenei avrebbe potuto, alternativamente:

- 1) esplicitarlo, dichiarandolo apertamente;
- 2) fare riferimento all'art. 1, comma 2° del decreto delegato 30/03/2001, n. 165 che precisa che cosa si intenda con l'espressione "amministrazione pubblica" e nel quale, naturalmente, sono ricomprese anche le università;
- 3) fare come accaduto in alcuni atti normativi (compresi altre disposizioni di questo stesso DL) in cui si fa riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5°, della Legge 30/12/04, n. 311.

TUTTO QUESTO PREMESSO,

semplicemente, per ricordare che i tagli di personale TA nelle università saranno la conseguenza del Decreto delegato 29/03/12, n. 49, art. 4, comma 2°, lettera b) il quale prevede che con decreto (da emanare entro 6 mesi) sarà stabilito il rapporto di riferimento tra l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo (compresi i lettori universitari) e il personale docente e ricercatore, con tutto quello che ne conseguirà a livello di posti di lavoro di personale TA (sono esclusi i soliti docenti e ricercatori)

Inizia la rumba....